

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1017

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL BUE

Disposizioni per la riforma dei partiti e norme  
sul finanziamento della vita politica

*Presentata il 12 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti mesi sono presenti, sul tavolo della discussione politica, sia la questione della riforma della politica che quella della sua moralizzazione.

Al di là della speculazioni politiche e giornalistiche esiste, in effetti, una grave situazione di scollegamento fra la cosiddetta società civile e la società politica.

Quest'ultima infatti è spesso legata a schemi vecchi, e ormai desueti, di rappresentanza delle istanze sociali.

Quindi una delle chiavi del problema morale è da reperirsi proprio nel sistema dei partiti, nelle loro modalità di vita e di finanziamento.

La Costituzione aveva evidenziato il problema.

Dal 1948 ad oggi molte sarebbero state le occasioni per dare una compiuta regolamentazione all'articolo 49 della Costitu-

zione, che recita: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ».

Tale regolamentazione pare oggi non più rinviabile.

La presente proposta di legge vuole quindi essere una prima indicazione per poter rendere « trasparente » la vita interna dei partiti politici, del loro finanziamento e delle modalità di raccolta del consenso.

La nostra Costituzione, come tutte le costituzioni democratiche, individua proprio nei partiti politici, identificati come associazioni di cittadini a base democratica, l'unica via possibile per la determinazione della volontà nazionale.

Non ha aggiunto altro per evitare che una regolamentazione eccessivamente puntuale potesse arrivare ad essere limita-

tiva del diritto di associazione previsto dalla stessa Costituzione.

La presente proposta di legge si ispira, fondamentalmente, ai principi della trasparenza e dell'esigenza di maggiori e più profondi controlli sui finanziamenti alla vita politica.

La volontà di rendere « case di vetro » i partiti si evidenzia nell'impostazione stessa dello statuto, sia dove si prevede un'ampia accedibilità ai documenti e ai verbali sia dove è disposta la presenza di regole certe e democratiche sui diritti degli iscritti e sulle modalità di formazione della volontà degli organi collegiali.

Il principio della trasparenza permea in maniera maggiore tutto il capo II della proposta, dove si prevede che ogni contributo e ogni spesa di candidati o partiti debbano essere registrati e resi pubblici.

Il principio della necessità di controlli incrociati, di ispirazione statunitense, viene in evidenza in tutto il capo II, ove si prevede che le scritture contabili e i bilanci siano analizzati e verificati da appositi organismi indipendenti e di alta esperienza in materia.

A coronamento del progetto sono poste le severe norme penali, che oltre a condannare a pene detentive prevedono la obbligatorietà della pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici, con la conseguenza dell'allontanamento dagli incarichi pubblici.

Si tratta di una novità assoluta per l'ordinamento italiano giacché a tutt'oggi nulla è previsto a tal riguardo.

Il capo I della proposta di legge detta norme sulla vita dei partiti politici, fissando appunto quei principi che l'articolo 49 della Costituzione contiene.

Viene quindi evidenziata la tipologia giuridica dei partiti politici quali associazioni senza scopo di lucro e si stabilisce che tutti i partiti politici devono avere uno statuto che garantisca una vita interna basata su regole democratiche.

La proposta prevede, quindi, le clausole generali che lo statuto deve contenere, dalle regole democratiche per l'elezione degli organi interni e per la scelta

dei candidati per le liste elettorali alle modalità di voto e di redazione (atto pubblico) dello statuto stesso, alle procedure per la sua registrazione.

La proposta prevede poi alcune limitazioni per l'iscrizione ai partiti (in particolare si prevede che non possano essere iscritti ai partiti politici coloro che ricoprono incarichi direttivi ed amministrativi in enti pubblici economici e nelle aziende che gestiscono servizi pubblici degli enti locali) e le modalità formali di iscrizione di « tutti i cittadini » che hanno il pieno godimento dei diritti politici.

All'iscritto viene garantito il diritto di accesso ad ogni atto formale e alle scritture sociali del partito, il diritto di voto e il diritto di recederne in ogni momento.

Sono poi previsti diritti a tutela delle minoranze e della regolarità formale delle deliberazioni.

Il segretario nazionale, eletto a scrutinio segreto dal congresso, ha la rappresentanza legale del partito. Importanti novità sono previste riguardo alla figura del segretario amministrativo, giacché si prevede che egli, oltre che eletto a scrutinio segreto dal congresso, non possa far parte del Parlamento. Egli è il responsabile economico del partito e suo compito è la redazione del bilancio analitico. A livello locale, invece, l'unico organo che la legge prevede come tassativo è il segretario amministrativo.

Sempre riguardo ai partiti politici è istituita la figura dell'aspettativa per impegni politici, demandando ad una decretazione governativa la fissazione di modalità attuative che, comunque, non devono prevedere oneri per lo Stato.

Il capo II della proposta di legge detta nuove norme in materia di finanziamento, sia pubblico sia privato, dei partiti politici.

L'elemento fondamentale della proposta in materia è la istituzione di un preciso sistema di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fatte sia dai partiti, sia dai singoli candidati ad elezioni sia dai membri di assemblee elettive, a fronte di una

possibilità concessa ai contribuenti di dedurre dal reddito imponibile le somme donate fino ad un totale pari al 5 per cento del reddito stesso.

È poi previsto che il Governo sia impegnato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che ponga una nuova normativa sul finanziamento pubblico dei partiti, che comporti non solo stanziamenti economici e contributi a copertura delle spese elettorali, ma anche la fornitura di servizi a prezzi agevolati quali i trasporti, i telefoni, le poste, la stampa di materiale informativo, la fornitura di sale per convegni.

Il decreto legislativo dovrà poi contenere anche norme tecniche sulla redazione dei bilanci e dei conti patrimoniali e i regolamenti degli organi collegiali di controllo istituiti dalla legge.

Si prevede poi che i bilanci e i conti patrimoniali siano certificati da una società di revisione non nominata dal partito e che un organismo collegiale di controllo, istituito presso la Presidenza della Camera dei deputati, eserciti un ulteriore esame il cui esito positivo è condizione essenziale per l'ammissione al finanziamento pubblico.

Anche i candidati alle elezioni, a norma della presente legge, hanno degli obblighi: quello di dichiarare e documentare tutte le spese sostenute durante la campagna elettorale e tutte le entrate.

La dichiarazione, controfirmata da due revisori o commercialisti che ne attestino la regolarità, è pubblica ed è controllata da un apposito organismo istituito presso la Corte dei conti.

L'accertata irregolarità è condizione di ineleggibilità alla carica di membro di assemblea elettiva.

È poi prevista la fissazione di un limite alle spese elettorali per ciascun candidato.

Al capo III si dispone che le falsità in dichiarazioni compilate a norma della presente legge comportano, oltre alla condanna penale, la pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici per non meno di tre anni.

Sono infine previsti i necessari tempi di adeguamento alle misure previste da parte dei partiti politici e il dovere, da parte delle regioni, di prevedere una uguale normativa per le elezioni locali e per il controllo dei candidati ad elezioni amministrative.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

#### NORME SULLA ATTIVITÀ DEI PARTITI POLITICI.

##### ART. 1.

*(Natura dei partiti politici).*

1. Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti politici per poter concorrere, con metodi e strutture democratiche, al progresso della Repubblica ed alla determinazione della volontà politica nazionale.

2. I partiti politici sono associazioni senza scopo di lucro che concorrono, con rigoroso rispetto del metodo democratico e della Costituzione, alla formazione della politica nazionale.

3. Tutti i partiti rappresentati nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo o in almeno un consiglio regionale sono tenuti al rispetto delle disposizioni della presente legge.

##### ART. 2.

*(Statuto).*

1. L'organizzazione interna di ogni partito è regolata dallo statuto.

2. Lo statuto elenca i diritti ed i doveri degli iscritti e degli organi sociali e contiene disposizioni attraverso cui è assicurata la piena libertà di voto, di opinione e di iniziativa, e regole democratiche per l'elezione degli organi direttivi e per la scelta dei candidati alle elezioni.

3. Lo statuto, deliberato a maggioranza dal congresso nazionale del partito, è redatto per atto pubblico da un notaio che lo deposita, entro quindici giorni, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si è tenuto il congresso che lo ha adottato.

4. Il tribunale emette con decreto una dichiarazione di conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge.

5. Dopo la dichiarazione di conformità del tribunale, il partito acquista personalità giuridica di diritto privato.

6. Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello secondo le modalità previste dall'articolo 2330 del codice civile. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentiti i ricorrenti, entro i successivi trenta giorni.

7. Tutte le variazioni e le modifiche statutarie sono soggette alla disciplina di cui al commi 4, 5 e 6.

#### ART. 3.

##### *(Iscrizione).*

1. Ogni cittadino che gode dei diritti elettorali può iscriversi ad un partito politico corrispondendo la quota di adesione stabilita dagli organi statutari.

2. L'iscrizione ha durata annuale.

3. Per la prima iscrizione il richiedente presenta una domanda scritta con firma autenticata.

4. Gli statuti dei partiti possono prevedere organismi interni addetti alla formulazione di un giudizio di gradimento sulle richieste di iscrizione pervenute.

5. Ad ogni iscritto è consegnata una copia dello statuto e delle eventuali norme interne di attuazione.

#### ART. 4.

##### *(Divieti di iscrizione).*

1. Non possono iscriversi a partiti politici i cittadini che, in seguito a sentenza passata in giudicato, non hanno il pieno godimento dei diritti politici.

2. Non possono iscriversi a partiti politici, e se sono iscritti devono chiedere l'immediata sospensione della loro iscrizione, coloro che sono nominati agli uffici direttivi ed amministrativi degli enti pub-

blici economici e delle aziende che gestiscono i servizi pubblici di cui al capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5.

*(Diritti e doveri degli iscritti).*

1. Ogni iscritto è membro dell'assemblea prevista per il livello organizzativo di base e gode del diritto di elettorato passivo all'interno dell'organizzazione politica.

2. L'iscritto al partito ha diritto a prendere visione di tutte le scritture sociali previo l'eventuale pagamento dei costi di riproduzione e di segreteria.

3. L'iscritto ha diritto di voto in ogni assemblea di partito di cui fa parte di diritto o per nomina.

4. L'iscritto ha il diritto di recedere in ogni momento durante l'anno dal partito politico cui è iscritto, con le stesse forme previste per la richiesta di iscrizione, senza rimborso delle quote eventualmente versate.

5. Gli statuti prevedono i casi per i quali l'iscritto può essere espulso o sospeso dal partito.

ART. 6.

*(Riunioni e votazioni).*

1. Le riunioni di tutti gli organi dei partiti sono pubblicizzate con modalità stabilite dagli statuti, in modo da garantire a tutti gli aventi diritto la possibilità di parteciparvi.

2. Gli statuti prevedono che di tutte le riunioni degli organi collegiali siano tenuti appositi verbali e che negli organi collegiali siano presenti le minoranze formatesi su mozioni congressuali che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o degli iscritti.

3. Il diritto di voto si esercita in maniera da tutelarne la riservatezza quando si debba decidere su designazioni per incarichi di partito, per la formazione di liste elettorali o in qualsiasi caso in cui un quinto degli aventi diritto lo richieda.

4. I congressi nazionali per delegati deliberano sempre alla presenza di un notaio che ne redige il processo verbale, che fa fede fino a querela di falso.

5. Le deliberazioni di ogni organismo collegiale sono prese a maggioranza di voti con la presenza di un numero minimo di aventi diritto stabilito dagli statuti.

6. Nel caso di delibere contrarie alla legge o allo statuto si applicano le garanzie di cui all'articolo 23 del codice civile.

ART. 7.

*(Verbali e libri sociali).*

1. Tutti i libri sociali e i verbali delle riunioni degli organi collegiali previsti dallo statuto sono accessibili, in copia o in originale, a tutti gli iscritti che ne facciano richiesta.

ART. 8.

*(Pubblicità delle attività).*

1. Gli statuti dei partiti prevedono forme di pubblicità delle decisioni prese dagli organi statutari.

ART. 9.

*(Poteri del segretario nazionale).*

1. Il segretario nazionale ha la rappresentanza legale del partito ed è eletto dal congresso a scrutinio segreto.

ART. 10.

*(Segretario amministrativo nazionale).*

1. Il segretario amministrativo nazionale è il responsabile amministrativo e contabile del partito ed è eletto dal congresso a scrutinio segreto. Per tutta la durata dell'incarico non può far parte di assemblee parlamentari. Il segretario amministrativo nazionale redige il bilancio annuale analitico consuntivo.

## ART. 11.

*(Organi locali).*

1. Ogni sezione territoriale o tematica del partito comunque denominata prevede organi collegiali o individuali da eleggere con metodo democratico.

2. Lo statuto prevede che ogni sezione territoriale o tematica abbia un segretario amministrativo eletto con le stesse modalità e gli stessi obblighi di quello nazionale.

## ART. 12.

*(Elenchi degli iscritti).*

1. Gli elenchi degli iscritti e degli organigrammi nazionali dei partiti, aggiornati ogni semestre, sono depositati presso la Presidenza della Repubblica e sono pubblici.

## ART. 13.

*(Aspettative per impegni politici).*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per disciplinare il distacco temporaneo di dipendenti pubblici o privati presso i partiti politici, per svolgere attività connesse ai loro fini istituzionali. Per tali distacchi non dovrà essere previsto alcun onere a carico dello Stato.

## CAPO II.

NORME SUL FINANZIAMENTO  
DEI PARTITI POLITICI.

## ART. 14.

*(Patrimonio dei partiti).*

1. Il patrimonio del partito è formato dai proventi delle iscrizioni, dai contributi e dalle donazioni di iscritti e privati, dai

finanziamenti pubblici, dai proventi di partecipazioni sociali. Il segretario amministrativo nazionale è responsabile per la gestione di tale patrimonio. Egli può essere coadiuvato da un apposito organo collegiale previsto dallo statuto ed eletto dal congresso nazionale.

ART. 15.

*(Donazioni e contributi di privati).*

1. Gli iscritti e i privati possono erogare contributi, fare donazioni o fornire prestazioni di beni e di servizi ai partiti politici nella persona del segretario amministrativo nazionale, alle sezioni territoriali, ai candidati o ai membri di assemblee parlamentari o dei consigli regionali, provinciali e comunali.

2. Ogni contributo, donazione o prestazione volontaria di cui al comma 1, superiore alle cinquecentomila lire o di valore corrispondente, viene registrato sulle scritture contabili con le generalità del donante. Di essi viene rilasciata regolare ricevuta da allegare alla dichiarazione dei redditi.

3. Se il contributo è conferito ad uno dei soggetti di cui al comma 1, questi deve darne conto nelle eventuali scritture contabili che sia obbligato a tenere, ovvero nella dichiarazione dei redditi.

4. I contributi di cui al comma 1 sono deducibili fino ad un ammontare pari al 5 per cento del reddito imponibile.

5. Tutti i contributi, le donazioni o le prestazioni volontarie di cui al comma 1 ricevuti da partiti, da candidati o da membri di assemblee parlamentari o dei consigli regionali, provinciali e comunali sono esenti da imposte.

6. Ogni anno è redatto un elenco contenente le generalità di coloro che effettuano i contributi, le donazioni e le prestazioni di cui al comma 1, da allegare al bilancio del partito depositato a norma degli articoli 16 e seguenti.

7. L'elenco di cui al comma 6, a differenza del bilancio, non è accessibile al pubblico.

## ART. 16.

*(Finanziamento pubblico).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riforma dell'attuale modello di finanziamento pubblico dei partiti che preveda:

a) l'erogazione annua di un contributo a titolo di concorso alla copertura delle spese di gestione delle unità centrali di direzione politica dei partiti rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo;

b) l'erogazione annua di un contributo prefissato a copertura delle spese di gestione dei gruppi parlamentari costituiti nel Parlamento nazionale;

c) un contributo a titolo di concorso alla copertura delle spese elettorali, da erogarsi ai partiti politici presentatisi alle elezioni e che abbiano ottenuto rappresentanti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o in almeno un consiglio regionale;

d) l'erogazione, a prezzi agevolati, di servizi di trasporto, postali, telefonici, nonché per la stampa di materiale informativo, l'utilizzo di sale per convegni e riunioni a favore delle ripartizioni regionali e provinciali dei partiti costituiti a norma dell'articolo 2 e presenti in almeno quattro regioni;

e) norme sulla redazione di conti patrimoniali e di bilanci analitici, verificabili, avendo come riferimento la normativa esistente in materia di bilanci societari;

f) norme sul funzionamento del Collegio di cui all'articolo 18;

g) norme sul funzionamento e sulle modalità di indagine della Commissione di cui all'articolo 21.

## ART. 17.

*(Controllo dei bilanci e dei conti patrimoniali).*

1. I bilanci annuali e i conti patrimoniali, redatti in maniera analitica e com-

prensivi di ogni tipo di partecipazione e di proprietà, devono essere certificati da una società abilitata a norma della legislazione vigente, scelta in seguito a sorteggio effettuato a cura del Presidente della Camera dei deputati.

2. Il bilancio certificato ai sensi del comma 1 è depositato con gli allegati, entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, presso il Collegio di cui all'articolo 18.

#### ART. 18.

*(Collegio centrale dei revisori dei conti).*

1. È istituito presso la Presidenza della Camera dei deputati il Collegio centrale dei revisori dei conti, di seguito denominato « Collegio centrale », formato da cinque persone di provata esperienza in materia amministrativa o contabile, nominate rispettivamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, dal Presidente della Corte costituzionale, dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Presidente della Corte dei conti e dal Ragioniere generale dello Stato. Il Collegio centrale è presieduto dal membro nominato dai Presidenti delle Camere e dura in carica cinque anni.

2. Il Collegio centrale, nell'esercizio delle proprie funzioni, esercita i poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Collegio centrale, servendosi dell'eventuale collaborazione dei servizi di investigazione tributaria, verifica la veridicità e la corrispondenza dei bilanci e dei conti patrimoniali alle norme sul finanziamento dei partiti.

4. Le deliberazioni del Collegio centrale sono assunte a maggioranza. Contro le deliberazioni del Collegio centrale è possibile ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio che decide in camera di consiglio, sentite le parti costituite, entro i successivi trenta giorni.

5. Avverso le decisioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio è ammesso ricorso al Consiglio di Stato che decide con le medesime modalità di cui al comma 4.

6. La certificazione e l'approvazione del bilancio a norma del presente articolo costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione all'erogazione dei ratei annuali del finanziamento pubblico.

7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo al Collegio centrale è assegnata una segretaria composta da venti unità provenienti da pubbliche amministrazioni, un quarto delle quali da scegliere tra qualificati esperti nelle materie oggetto dell'attività del Collegio stesso.

#### ART. 19.

*(Spese e risorse finanziarie dei candidati alle elezioni).*

1. Le persone candidate all'elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali o ai consigli dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono tenute a dichiarare e documentare tutte le spese sostenute per la campagna elettorale e ad elencare dettagliatamente le fonti di finanziamento cui hanno fatto ricorso, ivi comprese le spese e i finanziamenti dell'eventuale comitato elettorale costituitosi per la propria elezione.

2. Le spese o i finanziamenti inferiori alle duecentomila lire possono essere raggruppati fino al raggiungimento di tale somma.

3. La dichiarazione dettagliata delle spese sostenute e delle fonti finanziarie degli eletti è controfirmata da due professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti che ne attestino la regolarità.

4. La dichiarazione, in duplice copia, deve essere depositata entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale nella cancelleria del tribunale competente.

5. In caso di elezione per il rinnovo del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo il presidente del tribunale invia una copia della dichiarazione di cui al comma 1 alla Commissione di cui all'articolo 21.

6. Ogni elettore ha diritto di accedere, presso il tribunale competente, alla documentazione di cui al presente articolo.

7. La corrispondenza al vero delle scritture di cui al presente articolo costituisce condizione di eleggibilità.

#### ART. 20.

*(Limiti di spesa per ogni candidato).*

1. Ogni candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali o dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti non può spendere, anche attraverso un comitato elettorale, una somma superiore a quella che viene volta per volta stabilita con il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

2. In via di prima determinazione la somma di cui al comma 1 non può superare i cento milioni di lire.

#### ART. 21.

*(Commissione nazionale di controllo della regolarità contabile degli eletti).*

1. Presso la Corte dei conti è istituita la Commissione nazionale di controllo della regolarità contabile degli eletti, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è formata da dieci magistrati estratti a sorte a cura del Presidente fra i membri togati della Corte dei conti. Essa è presieduta dal membro più anziano. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza.

3. La Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 19, esercita i poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria.

4. La Commissione può servirsi della collaborazione dei servizi di investigazione tributaria per verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dagli eletti.

5. Contro le deliberazioni della Commissione è possibile ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato che decide in camera di consiglio, sentite le parti costituite, entro i successivi trenta giorni. Avverso la decisione del Consiglio di Stato è ammesso il solo ricorso per Cassazione che viene deciso con le medesime modalità.

6. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo alla Commissione è assegnata una segretaria composta da trenta unità provenienti da pubbliche amministrazioni, un quarto delle quali da scegliere tra esperti qualificati nelle materie oggetto dell'attività della Commissione stessa.

### CAPO III.

#### NORME PENALI E DISPOSIZIONI FINALI.

#### ART. 22.

##### *(Disposizioni penali).*

1. Chiunque renda false dichiarazioni nei casi previsti dalla presente legge è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata se la falsa dichiarazione è resa dal segretario amministrativo del partito.

3. In caso di condanna è disposta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a tre anni.

#### ART. 23.

##### *(Disposizioni transitorie e finali).*

1. I partiti politici devono adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al capo II della presente legge entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le regioni emanano disposizioni sulle modalità di controllo della correttezza contabile della situazione degli eletti nei consigli regionali, provinciali e comunali.